

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO (MI)

Egregio Signor
MOLTENI DANIELE
VIA GUANELLA DON LUIGI 2
23847 MOLTENO (LC)

MILANO, 19/04/2013

OGGETTO: lettera di assunzione a tempo determinato

Facendo seguito alle intese intercorse Le comunichiamo, con piacere, la Sua assunzione in servizio, alle condizioni contrattuali di seguito elencate.

Articolo 1 – ASSUNZIONE - DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO

1.1 In quanto dichiaratosi libero da ogni impegno e da qualsivoglia patto di non concorrenza, Lei verrà assunto dal giorno 22/04/2013.

1.2 Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del diritto italiano, da quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario Confcommercio, dagli accordi aziendali di secondo livello, se esistenti, e dalle disposizioni indicate nella presente lettera.

1.3 Il rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1/bis del DLgs. 368/2001.

1.4 Il contratto avrà durata di 12 mesi ed andrà a scadere in data 21/04/2014. Al termine del suddetto periodo il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto contrattuale e di legge.

Articolo 2 - PERIODO DI PROVA

2.1 L'assunzione tuttavia non avrà effetto definitivo che alla fine del periodo di prova che avrà durata pari a 60 giorni di lavoro effettivo. Durante tale periodo ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso.

Articolo 3 – QUALIFICA – LIVELLO - MANSIONI

3.1 Lei verrà assunto con la qualifica di Impiegato di 2° Livello.

3.2 Le mansioni a cui sarà adibito, nel corso del rapporto di lavoro, saranno le seguenti: Software Engineer. Alcuni compiti, a puro titolo di esempio e non di lista esaustiva, potranno comprendere:

- sviluppo software e codice informatico relativamente ai prodotti di interesse di HT
- manutenzione, aggiornamento e revisione del codice esistente
- collaborazione con il team di sviluppo per implementazione delle nuove features

Il datore di lavoro si riserva la facoltà di modificare le mansioni a Lei attribuite nei limiti consentiti dall'articolo 13 della legge 300/70 e dalla disciplina contrattuale in materia.

Articolo 4 – DURATA DEL LAVORO

4.1 L'orario di lavoro normale sarà di 40 ore settimanali, così suddivise:

Lun:	8	Ven:	8
Mar:	8	Sab:	0
Mer:	8	Dom:	0
Gio:	8		

Articolo 5 – LUOGO DI LAVORO

5.1 Lei svolgerà le Sue mansioni presso la sede di MILANO, VIA MOSCOVA 13.

5.2 Il datore di lavoro si riserva, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, la facoltà di trasferirla o distaccarla presso altra sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo. L'eventuale trasferimento o distacco, accompagnato dalla sua motivata giustificazione, Le sarà comunicato con un preavviso congruo. Verificata la sussistenza delle ragioni indicate, Lei si impegna fin d'ora ad accettare il trasferimento o il distacco.

Articolo 6 – DILIGENZA - ESCLUSIVA – RISERVATEZZA E FEDELTA' - PROPRIETA' INTELLETTUALE

6.1 Lei si impegna a prestare la Sua attività lavorativa con particolare regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle prescrizioni generali contenute nel regolamento aziendale, nelle circolari e disposizioni di servizio, in vista degli obiettivi produttivi e di sviluppo dell'azienda.

6.2 Sottoscrivendo la presente lettera Lei si obbliga a non esercitare alcuna attività in aggiunta a quella prevista dal presente contratto in settori di attività in concorrenza con le attività di HT Srl e a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con lo scrivente datore di lavoro.

6.3 Assume, inoltre, l'impegno a non divulgare, comunicare, utilizzare direttamente o indirettamente informazioni di qualsiasi tipo di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni né divulgare notizie attinenti l'organizzazione e i metodi di produzione o farne un uso tale da recare pregiudizio al datore di lavoro. Questo impegno resterà valido durante l'attuazione del presente contratto e dopo la sua risoluzione senza limiti di durata.

6.4 Lei riconosce, ad ogni effetto di legge, che ogni invenzione, creazione intellettuale, trovato o tecnologia realizzata, interamente ovvero parzialmente, , nell'ambito dello sviluppo del prodotto RCS ("Remote Control System" o comunque denominato, dove per RCS si intende il sistema, sviluppato e commercializzato da HT, per infettare, intercettare e controllare target computer e telefoni cellulari/smartphone, nonché tutte le sue componenti accessorie e servizi correlati, quali, a titolo esemplificativo le metodologie e tecniche di infezione, i metodi e i dispositivi per la manipolazione del traffico di rete, ecc) così come ogni eventuale sviluppo futuro (Proprietà industriale e/o intellettuale), rientra nell'ambito del rapporto di lavoro con HT S.r.l. e dunque è e sarà di piena ed esclusiva titolarità di HT stessa.

6.5 Il compenso oggetto del rapporto di lavoro remunera nella percentuale del 30% la sua attività inventiva e pertanto non sarà dovuto alcun ulteriore equo compenso o premio, anche ai sensi dell'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI"), fatto salvo il diritto morale ad essere riconosciuto autore.

Articolo 7 – USO DI MEZZI TECNOLOGICI

7.1 Lei si obbliga a non utilizzare, durante il Suo orario di lavoro, con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro o anche personali, applicazioni informatiche di scambio di file o di comunicazione interpersonale (ad esempio i social networks e la posta elettronica), per finalità che esulano dai normali scopi lavorativi.

Articolo 8 – RETRIBUZIONE

8.1 Il trattamento economico a Lei spettante sarà quello stabilito dal citato Contratto Nazionale con riferimento al Suo livello d'inquadramento.

8.2 Le saranno corrisposti, in aggiunta a detta retribuzione, i seguenti ulteriori trattamenti economici facenti parte delle Sue competenze retributive mensile:

- un elemento retributivo, denominato superminimo assorbibile, pari a € 614,89 lordi. Tale superminimo, in quanto riconosciuto a titolo di futuri aumenti contrattuali, potrà essere oggetto di assorbimento nell'eventualità che la sua retribuzione base possa aumentare per rinnovo contrattuale o per passaggio di livello;

8.3 Pertanto le competenze economiche mensile lorde a Lei spettanti saranno così quantificate:

- Paga Base	€ 1.341,21
- Contingenza	€ 532,54
- Terzo Elemento	€ 11,36
- Superm. Assorbibile	€ 614,89

Totale retribuzione lorda € 2.500,00

Le verranno corrisposte n. 14 mensilità. Per il primo anno di servizio, i ratei relativi alle mensilità supplementari Le saranno corrisposti in proporzione all'anzianità maturata.

8.4 Qualora le mansioni da Lei espletate siano normalmente e stabilmente svolte presso una sede fissa ed il datore di lavoro la comandasse a svolgere temporaneamente la Sua attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro, Lei avrà diritto alle indennità e al rimborso delle spese così come previsto dal Contratto Collettivo di settore.

Articolo 9 – DISCIPLINA SANZIONATORIA

9.1 L'inosservanza delle disposizioni derivanti dalle norme contenute nella presente lettera di assunzione o di quelle derivanti dal CCNL potrà dar luogo da parte del datore di lavoro a sanzioni disciplinari (compreso il licenziamento) secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Per tutto quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e i successivi mezzi d'impugnazione si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge n. 300/70 e a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 10 – ISCRIZIONE LIBRO UNICO DEL LAVORO

10.1 Ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della Legge 133/2008 il Suo nominativo risulterà iscritto nel Libro unico del lavoro.

Articolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di assunzione, varranno le disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Dipendente

Daniele Molteni

MOLTENI DANIELE

Datore di Lavoro




HT SRL

AV


il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto informazione/formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro così come previsto (dalla vigente legislazione in materia) dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 81/2008 e dal Decreto Legislativo 151/2001.

Dipendente

Datore di Lavoro



MOLTENI DANIELE



SEDE LEGALE E OPERATIVA:
HT SRL VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967

ACCORDO INDIVIDUALE SULLA FRUIZIONE DELLE ROL E DELLE EX FESTIVITA'

Il Datore di Lavoro HT SRL, con sede legale in MILANO, VIA MOSCOVA 13 (MI), codice fiscale 03924730967
(di seguito il Datore di Lavoro)

ed

il Signor MOLTENI DANIELE, codice fiscale MLTDNL87T03D416W residente in MOLTENO (LC) in VIA
GUANELLA DON LUIGI 2, dipendente dell'anzidetto Datore di Lavoro (di seguito il Dipendente)

premessò


- che tra le Parti è intercorrente un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 22/04/2013;
- che il Datore di Lavoro si impegna a far godere i permessi per ROL ed ex festività, come da richieste del Dipendente, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive;
- che il Dipendente ha interesse a conservare il diritto alla fruizione degli anzidetti permessi anche laddove fossero decaduti in quanto non fruiti nei termini previsti dal CCNL applicato;

ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le ore di permesso per ROL ed ex festività che matureranno nel corso del rapporto di lavoro potranno essere fruito entro la data di cessazione;
- 2) L'eventuale monte ore non fruito sarà monetizzato al momento della cessazione.


MILANO, 19/04/2013

Dipendente



MOLTENI DANIELE

Datore di Lavoro



HT SRL

Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO (MI)

Egregio Signor
MOLTENI DANIELE
VIA GUANELLA DON LUIGI 2
23847 MOLTENO (LC)
MILANO, 19/04/2013

OGGETTO: Informativa dell'esistenza di un trattamento dati personali.

La informiamo, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico Privacy) che lo scrivente Datore di Lavoro ha la necessità di raccogliere ed utilizzare una serie di Suoi dati personali ai fini dell'instaurazione e successiva gestione del rapporto di lavoro.

Tali dati personali potranno riguardare Lei o i Suoi familiari e Le saranno richiesti o comunque potranno essere da Lei autonomamente comunicati perché necessari per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione oltre che per ogni adempimento di legge, contratto e di regolamento nei confronti degli Istituti Previdenziali ed assistenziali e dell'Amministrazione Finanziaria. I dati personali in questione saranno trattati su supporto magnetico e cartaceo, da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge sulla Privacy. Saranno impiegate misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati in argomento, per esclusive ragioni funzionali, nell'ambito di esecuzione del contratto verranno comunicati al centro elaborazione dati: GDA Service sas di Dott. Luca Cozzi & C., con sede legale in Paderno D., via Roma 84 e con sede operativa in Milano Piazza Castello 2.

I dati personali trattati sono indispensabili per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto di lavoro. Per la quasi totalità, sono dati obbligatori per legge, il rifiuto a fornire dette informazioni o il mancato consenso al loro trattamento, rendono impossibile l'esecuzione di operazioni a diretto interesse del lavoratore dipendente quali: predisposizione della busta paga, versamenti previdenziali e fiscali.

In occasione del trattamento dei Suoi dati, il datore di lavoro potrà, a seguito di Sua segnalazione, venire a conoscenza di informazioni che la legge definisce "sensibili" in quanto idonee a rilevare:


- stato di salute (es. malattie, infortuni, maternità);
- adesione ai sindacati;
- adesione a partiti politici (es. permessi per cariche elettive);
- convinzioni religiose (es. richiesta fruizione permessi per festività religiose).

Tali dati potranno essere trattati soltanto previo consenso scritto dell'interessato.


Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Datore di Lavoro HT SRL direttamente o nella persona del proprio Legale Rappresentante.

La preghiamo di restituirci firmata copia della presente, come: ricevuta dell'informativa, consenso espresso al trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili, consenso alla comunicazione dei dati al Centro di Elaborazione Dati esterno.


- Firma del Datore di Lavoro :




- Firma del Dipendente per ricevuta dell'informativa:



- Firma del Dipendente per consenso al trattamento di dati sensibili:



- Firma del Dipendente per estensione del consenso al CED:



Segue : i diritti dell'interessato

A SEGUIRE MODULI DETRAZIONI E SCELTA TFR

DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13, commi 1, 1bis e 2 DPR 917/86)
 DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI EFFETTI DELL'ART. 23 DEL DPR 29/9/73 N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Spettabile HT SRL Unità locale MILANO

Il/La sottoscritto/a: MOLTENI DANIELE
 nato/a il: 03/12/1987 a Erba C.F.: MLTDNL87T03D416W
 Residente in: MOLTENO CAP.: 23847 Prov.: LECCO
 Via: VIA GUANELLA DON LUIGI 2 FRAZ.: _____
 Stato civile: celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di aver diritto, a decorrere dal 22 04 2013, alle seguenti detrazioni d'imposta contraddistinte dalla scelta espressa con una (X) e che i familiari di seguito indicati non possiedono un reddito complessivo superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

Detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato" di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2 del Tuir

- REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E "ASSIMILATO" da riportare al periodo di lavoro nell'anno.
 REDDITI DI PENSIONE da riportare al periodo di lavoro nell'anno.
 NON APPLICARE le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato.
 APPLICARE un'aliquota più elevata di quella risultante in sede di conguaglio fiscale (1) Aliq. _____

Detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir

CONIUGE A CARICO non legalmente né effettivamente separato (2)

Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale

CONIUGE MANCANTE (3)

FIGLI A CARICO (4)

Il dichiarante è consapevole che, in caso di coniuge non a carico, la detrazione al 100% spetta solo previo accordo con l'altro genitore e solo se titolare del reddito più elevato.

Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Disabile	1° figlio	Al 50%	Al 100%

ALTRI FAMILIARI A CARICO (5)

Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	% spettanza

ULTERIORE DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE (nucleo con 4 o più figli a carico) (6)

Poiché dette detrazioni variano in funzione del reddito complessivo dell'anno in corso, considerare quanto segue:

- il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a quello derivante da quello corrisposto da Codesta Ditta
 il reddito complessivo del sottoscritto sarà costituito, oltre che dal reddito corrisposto da Codesta Ditta, anche da altri redditi diversi dal lavoro dipendente pari a € _____, _____ al netto dell'abitazione principale
 il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a € _____, _____

DICHIARA, INOLTRE

- di non essere titolare di pensione
 di essere titolare di pensione n. _____ con quote da trattenere pari a € _____, _____ per giorno e pari a € _____, _____ su tredicesima mensilità.

SI IMPEGNA

a presentare una nuova dichiarazione aggiornata, in caso di modifiche intervenute nel corso dell'anno, rispetto all'attuale situazione familiare, reddituale o di pensione, sollevando fin d'ora Codesta Ditta da ogni responsabilità in merito.

Data 22 04 2013

Firma Danielle Molteni

Ditta: HT SRL
Dipendente: MOLTENI DANIELE

RISERVATO AI RAPPORTI DI LAVORO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Il sottoscritto dichiara di non aver avuto un precedente rapporto di lavoro

Ai fini dell'applicazione delle detrazioni, richiede:

- che la detrazione minima sia applicata interamente e non rapportata alla durata del rapporto di lavoro (1a)
- avvalendosi della facoltà prevista dal D.P.R. 600/1973, art. 23 c. 4, ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali per l'anno in corso, di considerare anche le somme corrisposte, le ritenute operate e le detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro (seguirà relativa certificazione).

Per quanto attiene la situazione familiare, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, con riferimento al/ai precedente/i rapporto/i dichiara quanto segue:

- conferma della situazione familiare esposta altra situazione di cui dà specifica indicazione

DICHIARA, INOLTRE

Sulle somme di "Trattamento di fine rapporto", "Indennità equipollenti" e "Altre indennità e somme" connesse alla cessazione del rapporto di lavoro:

- di non aver fruito, nell'anno d'imposta in corso, delle detrazioni, previste dall'art. 2 comma 514 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. (2a)
- in ottemperanza all'articolo 8 comma 6 del Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) comunico (3a):

data di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007

□ □ □

contributi di previdenza complementare versati dalla data di prima occupazione se successiva al 1/1/2007 € □ □ □ □ □

Data □ □ □ □ □

Firma _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE RISERVATA AI LAVORATORI CON RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI ALL'ANNO

(1a) RAPPORTI DI LAVORO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO - Applicazione detrazione minima

L'art. 13 comma 1 del DPR 917/86 prevede che, per un reddito complessivo non superiore a 8.000,00 euro (al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze), una "detrazione minima". Al lavoratore è riconosciuta la possibilità di richiedere l'applicazione di tale detrazione in misura intera qualora non ne abbia usufruito e non ne usufruirà tramite altro datore di lavoro.

(2a) DETRAZIONE TFR - INDENNITA' EQUIPOLLENTE E ALTRE INDENNITA' E SOMME

La detrazione forfettaria di cui ai commi 1 e 4 del D.M. 20 marzo 2008 (Decreto attuativo dell'art. 2 comma 514 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007) è riconosciuta dal sostituto d'imposta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. I soggetti beneficiari sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo d'imposta.

(3a) LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

A) Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"

- La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir (con esclusione di tutti quelli indicati nel comma 2, lettera a)) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir.

1) APPLICAZIONE ALIQUOTA PIU' ELEVATA

E' facoltà del percipiente richiedere l'applicazione di un'aliquota più elevata di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.

B) Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

2) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

3) CONIUGE MANCANTE

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

4) FIGLI A CARICO

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Il dipendente o collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap e, se di età inferiore ai tre anni specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo.
- se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario.
- in caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.

La Finanziaria 2008 (Legge 244/07) all'art. 1 c. 221 ha stabilito che, i lavoratori dipendenti e assimilati, per beneficiare delle detrazioni d'imposta sono tenuti a dichiarare annualmente, al sostituto d'imposta, di averne diritto indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone fiscalmente a carico. Anche i lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire di dette detrazioni devono, quindi, richiedere l'attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate i quali rilasceranno il codice previa visione della documentazione prevista dalla Legge 296/2006 (*)

(*) I cittadini extracomunitari che richiedono, secondo l'articolo 1 comma 1325 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asservazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dall'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asservata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Per i soggetti non residenti, l'articolo 1 comma 1324 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 dispone che le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli e altri familiari) di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (L. n°220 del 13/12/2010 - art.1 c. 54), a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con l'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite del suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

5) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Cc e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2 che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L'ammontare della detrazione spettante va ripartita, "pro quota", tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà richiamare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui si può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).

Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3:

- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;
- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

6) ULTERIORE DETRAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione. Tale detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

C) VALIDITA'

L'art. 23 D.P.R. n. 600 dispone che le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, sono effettuate se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni dichiarate.

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO (MI)

Gentilissimo/a
MOLTENI DANIELE
VIA GUANELLA DON LUIGI 2
23847 MOLTEÑO (LC)

**INFORMATIVA 2007 SULLA DESTINAZIONE DEL TFR
ai lavoratori dipendenti assunti dal 1° gennaio 2007**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, entro sei mesi dalla data della Sua assunzione, Lei dovrà decidere la destinazione del Suo TFR che maturerà.

Le scelte a Sua disposizione sono due:

- a) conferire il TFR ad un fondo pensione e, in tal modo, aderire alle forme pensionistiche complementari (in tal caso, si tratta di una scelta irrevocabile);
- b) conservare il TFR presso l'Azienda, rinunciando ad una pensione integrativa (in tal caso, si tratta di una scelta successivamente revocabile). Si precisa che, nel caso di lavoratori dipendenti di aziende che abbiano alle dipendenze almeno 50 addetti, il TFR dovrà essere versato ad un fondo istituito presso l'INPS, con finalità di gestione per conto dello Stato.


Nell'uno e nell'altro caso, potrà formalizzare la Sua scelta sottoscrivendo e consegnandoci entro i sei mesi dalla Sua assunzione apposito modello.

Nel caso in cui, entro il predetto termine, Lei non dovesse esprimere alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti, provvederemo a trasferire il Suo TFR:

- a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverse modalità per le aziende che avessero diversamente disposto con accordo aziendale;
- b) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando sarà trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- c) in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi, di cui i lavoratori siano destinatari, il TFR verrà trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

Data 22/04/2013

Il datore di lavoro



Si dichiara di ricevere, in data odierna, l'informativa, ai sensi dell'Art.8, comma 8, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sulla destinazione del TFR che maturerà, contenente informazioni sulle diverse scelte disponibili sul conferimento del TFR maturando.

Per ricevuta: data 22/04/2013

Firma 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a **MOLTENI DANIELE**,
nato/a a **Erba** il **03/12/1987**, codice fiscale **MLTDNL87T03D416W**,
dipendente del **HT SRL**

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data / / ;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare

alla quale il sottoscritto ha aderito in data / / , fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data / / ,

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare , alla quale il sottoscritto ha aderito in data / / , fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data / / ;

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data 22/04/2013


(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta